FulShow Pagina 1 di 2



Leggi d'Italia

L. 17-8-2005 n. 174 Disciplina dell'attività di acconciatore. Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 settembre 2005, n. 204.

- 2. Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore.
- 1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
- 2. L'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (3).
- 3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
- 4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
- 5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della *legge 11 ottobre 1986, n. 713*, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, e successive modificazioni.
- 6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

| 7. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a      |
|---|
| quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede    |
| ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il    |
| possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le |
| imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, |
| possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure     |
| estetico <sup>(4)</sup> .   |

- (3) Comma prima sostituito dal comma 1 dell'art. 77, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e poi così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 15, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.
- (4) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.